## LE NOVITA DEL MONDO DELLO SPORT

## A CURA DI CONSULENTI DELLO SPORT a firma Katia Arrighi e Giorgio Sandulli

## Ci sono delle novità nel mondo sportivo e cerchiamo di elencarle in maniera semplice e schematica:

|  |  |
| --- | --- |
| **Art. 1 - Il rinnovo delle cariche presidenziali** | **Limite dei tre mandati**: era stato fissato dalla l.n. 8/2018 ma poi, nelle more del giudizio sulla legittimità costituzionale di un tale vincolo (Cost n. 184/2023), il decreto legge n. 75/2023 (conv. in l.n. 112/2023) aveva disposto che, al superamento del terzo mandato consecutivo, un quarto mandato (per i Presidenti ma finora anche per gli altri membri degli organi direttivi) fosse possibile solo con l’ottenimento dei due terzi dei voti validamente espressi.  La prima novità dell’art. 1 del nuovo d.l. n. 71/2024 circoscrive questo vincolo dei tre mandati ai soli presidenti; consiglieri e in genere altri membri degli organi direttivi sono quindi ora liberamente rileggibili. Per i presidenti resta comunque la possibilità di andare oltre al terzo mandato consecutivo ottenendo i due terzi dei voti validamente espressi Viene poi disposto espressamente che medesimo vincolo e procedura si applicano anche ai Presidenti delle strutture regionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Federazioni paralimpiche. |
| **Art. 2 – La Commissione di verifica delle società professionistiche** | Lettura completa per chi interessato ( ma non riguarda l’atletica ) è visibile cliccando sul linkhttps://www.consulentidellosport.info/post/una-nuova-mini-riforma-dello-sport-il-decreto-legge-n-71-del-31-maggio-2024 |
| **Art. 3 – Lavoro sportivo** | Prevede delle novità e le definisce URGENTIPRIMA NOVITA’ **DIPENDENTI PUBBLICI CHE LAVORANO NELLO SPORT**   * Serve autorizzazione da parte della loro amministrazione ( esattamente come prima); * Se non c’è autorizzazione preventiva non si possono prendere compensi; ( esattamente come prima )   Sono **esentati** dall’obbligo preventivo di comunicazione :   1. i dipendenti pubblici part time; 2. alcune specifiche prestazioni (collaborazione a giornali, seminari, sindacali … elencate al comma 6, art. 53, d.lgs. 165/2001).  Coloro i quali percepiscono meno di 5000 euro annui ( basterà loro una mera comunicazione preventiva) .Dovranno comunicare entro il 30 gennaio di ogni anno il totale dei compensi percepiti nell’anno precedenteSeconda novità :Volontari In premessa va precisato che permane inalterata la norma base (comma 1, art. 29, d.lgs. n. 36/2021) che qualifica volontari coloro che *“mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”*.  Di tali prestazioni si possono avvalere società e associazioni sportive, FSN, DSA, EPS, CONI, CIP e la società Sport e Salute (non dunque direttamente altri tesserati i quali possono invece essere datori di lavoro o committenti).  Continua a valere anche la precisazione che la prestazione dei volontari, oltre allo svolgimento diretto dell’attività sportiva, può riguardare anche formazione, didattica e preparazione degli atleti.  I volontari potranno percepire fino a 400€ al mese.  Fino a ieri i rimborsi ai volontari seguivano due possibili percorsi anche sovrapponibili:   * rimborsi a piè di lista, per spese sostenute al di fuori dal Comune di residenza del volontario; senza alcuna soglia massima ma dietro documentazione attestante spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto * spese “autocertificate” entro la soglia massima di 150€/mese, sulla base di una delibera del “proprio” ente che indicasse tipologie di spese rimborsabili con riferimento all’attività del volontario  Da oggi la “vecchia” norma che regolamentava questi due strumenti di rimborso non è più vigente.La nuova regola che ha integralmente sostituito il comma 2, dell’art. 29, d.lgs. n. 36/2021, infatti, rende legittimi i rimborsi nei limiti di una nuova soglia maggiorata e a prescindere dalla residenza, ma sulla base di presupposti e condizioni differenti In primo luogo il nuovo comma 2 qualifica nominativamente i rimborsi come “forfettari”; quindi apparentemente computabili in misura fissa, in un certo senso predeterminata e a prescindere dalla rendicontazione delle spese, il che è considerato un vantaggio e una semplificazione come tale è stato accolto.  Nel contempo, però, la nuova legge richiede che le Istituzioni sportive nazionali (FSN, DSA, EPS, CONI, CIP Sport e Salute) deliberino sulle tipologie di spese per cui è ammesso il rimborso; pertanto il volontario che chiede un rimborso sarà tenuto ad affermare di aver sostenuto proprio tali specifiche tipologie di spese, seppure senza obbligo di puntuale rendicontazione?  *E in attesa dell’elenco da parte degli organismi sportivi le associazioni come si comportano?*  Inoltre, visto che (in ragione della “urgenza” del decreto legge) le vigenti regole sui rimborsi sono state immediatamente abrogate per essere sostituite da una norma la cui efficacia però sembra essere demandata a delibere che le varie Istituzioni devono ancora adottare, se non arrivano quanto prima e in tempi record tali delibere si corre il rischio di un periodo privo di copertura normativa sui rimborsi a favore di volontari.  Infine il nuovo rimborso potrà essere legittimamente erogato *“in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti”* dalle Istituzioni sportive nazionali sopra richiamate.  **Volontari vanno iscritti ora al RAS**:  Inoltre, visto che (in ragione della “urgenza” del decreto legge) le vigenti regole sui rimborsi sono state immediatamente abrogate per essere sostituite da una norma la cui efficacia però sembra essere demandata a delibere che le varie Istituzioni devono ancora adottare, se non arrivano quanto prima e in tempi record tali delibere si corre il rischio di un periodo privo di copertura normativa sui rimborsi a favore di volontari.  Infine il nuovo rimborso potrà essere legittimamente erogato *“in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti”* dalle Istituzioni sportive nazionali sopra richiamate.  Occorrerà mantere una certa attenzione ai criteri applicativi (di cassa o di competenza) perché il decreto sembra chiaro nel sancire che il tetto di 400 €/mese **è riferito al volontario** percipiente e non all’Ente erogante, per cui il volontario sarà tenuto a segnalare all’Istituzione che eroga i rimborsi eventuali altri rimborsi già percepiti nel mese affinché questa possa avere contezza dell’eventuale superamento della soglia.  Le informazioni così registrate saranno a disposizione dei vari Enti ispettivi e di controllo previdenziale e fiscale anche se, nei limiti prima richiamati, tali somme non concorrono a formare il reddito del percipiente |
| **Art. 5 e 6 – NADO Italia e altre disposizioni finanziarie per il calcio professionsitico** | Lettura completa per chi interessato ( ma non riguarda l’atletica ) è visibile cliccando sul linkhttps://www.consulentidellosport.info/post/una-nuova-mini-riforma-dello-sport-il-decreto-legge-n-71-del-31-maggio-2024 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Lettura completa dell’articolo visibile cliccando sul link :

https://www.consulentidellosport.info/post/una-nuova-mini-riforma-dello-sport-il-decreto-legge-n-71-del-31-maggio-2024

.